



COMUNE DI AVERSA
(Provincia di Caserta)

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2023. CIG: 7662515867**

ARTICOLO 1

Il Comune di Aversa (CE), di seguito denominato “**Ente**” affida il proprio servizio di Tesoreria all’Istituto/Società, di seguito denominato “**Tesoriere**”, risultante miglior offerente secondo le modalità indicate nell’art. 3.

Il Tesoriere accetta l’affidamento in appalto del servizio e si impegna a svolgerlo in locali ubicati nel territorio Comune di Aversa (CE) che, pur nel rispetto dei sistemi di sicurezza adottati, devono prevedere soluzioni tecniche per facilitare l’accesso agli stessi dei portatori di handicaps. Nel caso in cui l’aggiudicatario del servizio non abbia una sede o uno sportello ubicata nel territorio del Comune di Aversa (CE), dovrà provvedere ad aprirne una entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva del servizio. Si precisa che la sede o lo sportello dovrà essere di uso esclusivo del soggetto risultante aggiudicatario della gara e potrà essere utilizzato solo per le ulteriori proprie attività rientranti nel suo oggetto sociale. L’Ente si riserva il diritto di verificare tale adempimento attraverso la richiesta all’aggiudicatario dell’esibizione di documenti (ad esempio contratti, utenze, licenze, autorizzazioni, certificazioni, ecc.); l’aggiudicatario non potrà esimersi o rifiutare tale esibizione.

La mancata apertura della sede o dello sportello di che trattasi nel termine indicato costituisce causa insindacabile di risoluzione della convenzione di affidamento del servizio.

Il tesoriere si impegna ad attrezzarsi tempestivamente ed a proprie spese, per quanto concerne l’organizzazione e lo svolgimento del servizio, come indicato nello schema di convenzione e nel bando-disciplinare.

Le eventuali modifiche di orario e il trasferimento, anche temporaneo, degli uffici dovranno essere concordate con l’Ente.

E’ vietata il subappalto del servizio.

Alla scadenza del contratto, il Tesoriere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al soggetto subentrante di tutti i valori detenuti in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare la consegna di: carte, registri, stampati, sistemi informativi, e quant’altro affidatogli, in custodia od in uso.

Le parti convengono che di comune accordo ed in qualsiasi momento possono apportare al servizio di tesoreria ogni modifica ritenuta necessaria alla introduzione di nuovi strumenti tecnici o informatici volti al miglioramento del servizio.

ARTICOLO 2

Il contratto avrà durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di stipula del contratto e potrà essere rinnovata, d'intesa tra le parti e per non più di una sola volta ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica ivi previsti. Se allo scadere del termine naturale della convenzione l'Ente non avesse ancora provveduto al rinnovo o ad una nuova aggiudicazione del servizio di tesoreria, la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Ente appaltante, ai sensi dell'art. 106.11 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Tesoriere comunque sarà tenuto a garantire il servizio fino alla determinazione del nuovo aggiudicatario agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Il Tesoriere è altresì tenuto a curare ogni altro servizio bancario richiesto dall'Ente alle migliori condizioni consentite.

Nell'espletamento del servizio di Tesoreria sono ammesse modifiche in dipendenza di leggi sopravvenute e, di comune accordo tra le parti, potranno essere apportate alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per il suo migliore svolgimento.

ARTICOLO 3

Per lo svolgimento del servizio il Tesoriere dovrà possedere tutti i requisiti previsti nel bando-disciplinare di gara e rendere le relative dichiarazioni, in particolare essere già abilitato alla gestione informatica SIOPE + .

ARTICOLO 4

Ai sensi del combinato disposto degli art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, ed in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", si precisa che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano pari a zero.

ARTICOLO 5

E' vietata la cessione, in tutto o in parte, del presente contratto pena la immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione.

E' invece consentito il trasferimento del contratto nell'ambito di atti di trasformazione, scissione, fusione, conferimento di azienda o di rami di azienda, purché effettuato a favore di soggetti aventi i requisiti di legge e le previste autorizzazioni per l'esercizio della attività oggetto dell'affidamento posto a gara.

ARTICOLO 6

Le notizie acquisite nell'ambito dell'affidamento dell'incarico non dovranno, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi né potranno essere utilizzate per fini diversi da quelli contemplati nel seguente capitolato.

Deve essere inoltre garantita l'integrale osservanza del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di "tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali".

ARTICOLO 7

Il Tesoriere ha l'obbligo di mantenere in servizio l'unità lavorativa attualmente impiegata per l'espletamento del servizio di tesoreria, in conformità a quanto previsto dall'art.63 comma 4 del D.Lgs. 13 aprile 1999 n.112, come integrato dall'art.52 comma 61 della legge 28 dicembre 2001 n.448.

ARTICOLO 8

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa espresso riferimento e rimando alle disposizioni di legge, ai regolamenti comunali nonché ad ogni altra norma di carattere generale se ed in quanto compatibile ed alla Convenzione approvata con deliberazione di C.C. n° 37 del 27.09.2018

ARTICOLO 9

Per tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto che non siano attratte dalla giurisdizione amministrativa, le parti dovranno adoperarsi per una composizione in via amichevole. Ove entro il termine di 30 giorni dall'insorgenza della controversia il tentativo di composizione amichevole restasse senza esito e non fosse possibile, la controversia sarà rimessa al foro ex legge competente in applicazione degli artt. 5 e seguenti del C.P.C.

Altre informazioni

A meri fini conoscitivi per agevolare la predisposizione delle offerte, si informa che: i movimenti finanziari dell'ultimo triennio sono stati i seguenti :

2015	108.123.903,65	106.225.961,11
2016	94.443.116,87	94.116.843,00
2017	84.315.932,62	86.951.407,39

	2015	2016	2017
N. reversali emesse	7089	7310	10.040
N. mandati emessi	6065	5614	6264

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Antonio della Volpe)



